UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Agenzia per la Coesione Territoriale

Ministero della Giustizia
Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione

PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

L'UFFICIO PER IL PROCESSO
QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE
(31 dicembre 2022)

Sommario

§.1 - Quadro normativo e regolamentare: dall'articolo 16-*octies* del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 alle delibere del Consiglio superiore della magistratura del 13 ottobre 2021 1

§.2 L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio per il processo secondo la normativa in vigore..... 9

§.3 I compiti attribuiti al personale dell'ufficio per il processo: a) i tirocinanti e i giudici onorari 18

§.4 I compiti attribuiti al personale dell'ufficio per il processo: le funzioni dei nuovi addetti all'ufficio del processo 20

§.5 Lo schema di decreto legislativo, in corso di emanazione, di regolamentazione dell'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134. 21

§.6 Il decreto legislativo n. 151/2022, attuativo della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134. 33

§.6 Il decreto legislativo n. 151/2022, attuativo della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134. 33

§.1 - Quadro normativo e regolamentare: dall'articolo 16-*octies* del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 alle delibere del Consiglio superiore della magistratura del 13 ottobre 2021

L'ufficio per il processo viene previsto dal Legislatore per la prima volta nel 2012.

È l'**articolo 16-octies**, **decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179**[1], convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e poi successivamente modificato dall'articolo 50, decreto

[1] L'articolo 16-*octies*, decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, testualmente, così prevede: «*1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate "ufficio per il processo", mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto*

legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, a prevederne la costituzione presso i tribunali ordinari e presso le corti d'appello.

La *ratio* dell'istituzione dell'ufficio per il processo, previsto all'interno di un decreto legge che stabiliva diverse misure per la crescita del Paese, fu quella di garantire e rendere effettiva la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione del modello organizzativo e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Nel 2012, il Legislatore aveva previsto d'impiegare presso l'ufficio per il processo personale di cancelleria, tirocinanti, giudici onorari (presso i tribunali) e giudici ausiliari (presso corti di appello) e non ancora le nuove figure dei funzionari dell'ufficio per il processo, previsti alcuni anni dopo (sul punto si dirà in seguito).

Sarà, poi, il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «*Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57*» e, in particolare, l'articolo 10 a prevedere quale compito specifico della magistratura onoraria di pace proprio quello di coadiuvare il giudice all'interno della struttura organizzativa dell'ufficio per il processo (cfr. in particolare comma 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 10[2]).

2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunati, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Tale norma viene espressamente abrogata dallo schema di decreto legislativo del 1° agosto 2022 recante norme sull'ufficio per il processo predisposto dal Governo in attuazione della legge delega 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n.134.

[2] L'articolo 10 prevede al comma 1 «*La proposta di assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo del tribunale, nei limiti del numero dei giudici onorari di pace destinati all'ufficio per il processo in base al decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, è formulata dal presidente del tribunale secondo quanto previsto dal presente articolo e in conformità ai criteri obiettivi indicati in via generale con delibera del Consiglio superiore della magistratura, avendo riguardo, in particolare, alla funzionalità degli uffici giudiziari*» e ai successivi commi 10, 11, 12, 13 e 14:

«10. *Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario può assistere alla camera di consiglio.*

11. *Il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, può delegare al giudice onorario di pace, inserito nell'ufficio per il processo, compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità, ivi compresa l'assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dagli articoli 186-bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile, nonché i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive.*

Invero, con tale nuovo decreto legislativo, il Legislatore ha inteso adottare:

1. uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai viceprocuratori onorari, inserendo i primi due nell'ufficio del giudice di pace, a sua volta sottoposto ad un radicale ripensamento;
2. la previsione dell'intrinseca temporaneità dell'incarico;
3. la riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace;
4. la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei viceprocuratori onorari;
5. il riconoscimento della precipua natura formativa delle attività svolte presso le rispettive strutture organizzative;
6. l'individuazione dei compiti e delle attività delegabili dal magistrato professionale al magistrato onorario;
7. la regolamentazione dei compensi, in modo da delineare un quadro omogeneo;
8. l'articolazione di un regime previdenziale e assistenziale adeguato in ragione dell'onorarietà dell'incarico.

Con riferimento alla destinazione dei giudici onorari di pace all'interno dell'ufficio per il processo, l'articolo 1, decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 stabilisce: «1. *Il "giudice onorario di pace" è il magistrato onorario addetto all'ufficio del giudice di pace. Al giudice onorario di pace sono assegnati i compiti e le funzioni di cui all'articolo 9. Il «vice procuratore onorario» è il magistrato onorario addetto all'ufficio di*

12. *Al giudice onorario di pace non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitori, fatta eccezione: a) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare; b) per i provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria; c) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi; d) per i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore; e) per i provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000; f) per i provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000.*

13. *Il giudice onorario di pace svolge le attività delegate attenendosi alle direttive concordate con il giudice professionale titolare del procedimento, anche alla luce dei criteri generali definiti all'esito delle riunioni di cui all'articolo 22. Il Consiglio superiore della magistratura individua le modalità con cui le direttive concordate sono formalmente documentate e trasmesse al capo dell'ufficio.*

14. *Il giudice onorario di pace, quando ritiene, in considerazione delle specificità del caso concreto, di non poter provvedere in conformità alle direttive ed ai criteri di cui al comma 13, riferisce al giudice professionale, il quale compie le attività già oggetto di delega.*

15. *Il giudice professionale esercita la vigilanza sull'attività svolta dal giudice onorario e, in presenza di giustificati motivi, dispone la revoca della delega a quest'ultimo conferita e ne dà comunicazione al presidente del tribunale».*

collaborazione del procuratore della Repubblica istituito ai sensi dell'articolo 2. Al viceprocuratore onorario sono assegnati i compiti e le funzioni di cui all'articolo 16. L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma. Il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie secondo principi di autoorganizzazione dell'attività, nel rispetto dei termini e delle modalità imposti dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalità dell'ufficio».

Un nuovo intervento normativo sull'ufficio per il processo interviene dopo l'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 («*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*») convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in particolare, gli articoli dall'11 al 17.

È quindi nel 2021 che il Legislatore prevede la nuova figura dell'addetto all'ufficio per il processo, da selezionare e assumere (nella misura di 16.500 unità) con contratto a tempo determinato non rinnovabile, al fine di supportare le linee di progetto del PNRR, garantire la piena operatività degli uffici per il processo e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Per la regolamentazione dell'ufficio per il processo, sono intervenute anche circolari e decreti del Ministero della Giustizia tra le quali si segnalano in ordine cronologico:

- Decreto ministeriale 1° ottobre 2015 – «*Misure organizzative per il funzionamento dell'ufficio del processo*»;
- Circolare 14 febbraio 2017 contenente «*Linee guida per la predisposizione dei progetti formativi di perfezionamento presso l'ufficio per il processo dei tirocinanti ex art. 50, comma 1-bis del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché ai sensi dell'art. 1, commi 340-343 della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016*»;
- Decreto ministeriale 26 luglio 2021 – «*Modalità di reclutamento a tempo determinato tra il personale dell'amministrazione giudiziari del nuovo profilo professionale di addetto all'ufficio per il processo*»;
- Decreto ministeriale 26 luglio 2021 – «*Determinazione dei contingenti distrettuali del personale amministrativo a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo*»;

- Decreto ministeriale 28 settembre 2021 – «*Ripartizione dei contingenti distrettuali del personale amministrativo a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo individuati dal decreto ministeriale 26 luglio 2021*»;
- Circolare 3 novembre 2021 – «*Piano Nazionale di ripresa e resilienza – Avvio progetto Ufficio per il processo - Informazione e linee guida di primo indirizzo sulle attività organizzative necessarie per l'attuazione*»;
- Circolare 12 novembre 2021 – «*Indicatori di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*»;
- Circolare 2 dicembre 2021 – «*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approfondimenti: adozione dei progetti organizzativi ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 – Linee guida e schema relativo*»;
- Decreto 16 dicembre 2021 – «*Modalità di reclutamento a tempo determinato tra il personale dell'amministrazione giudiziaria dei nuovi profili professionali previsti dall'articolo 13, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*»;
- Circolare 21 dicembre 2021 – «*Reclutamento, mansioni, formazione e modalità di lavoro dei primi 8.250 addetti all'ufficio per il processo assunti ai sensi del decreto-legge n. 80 del 2021*»;
- Circolare 22 dicembre 2021 – «*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approfondimenti: avvio del sistema monitoraggio continuo obiettivo PNRR*»;
- Decreto 27 dicembre 2021 – «*Individuazione delle criticità che danno luogo alla applicazione delle piante organiche flessibili*»;
- Circolare del 19 gennaio 2022 – «*Tirocini formativi presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e succ. mod. Confluenza del periodo di tirocinio in corso di svolgimento nel rapporto contrattuale quale addetto all'ufficio del processo, ai sensi degli artt. 11 e ssgg. del decreto-legge 10 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113*»;
- Circolare 11 febbraio 2022 – «*Formazione del personale con la qualifica di addetto all'ufficio per il processo*»;
- Circolare 17 febbraio 2022 – «*Inserimento, accoglienza e formazione del personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo. Formazione di ingresso sui servizi di cancelleria e gli applicativi informatici in uso negli Uffici giudiziari. Indicazioni operative*»;
- Circolare 10 marzo 2022 – «*Supporto alle attività di immissione degli addetti all'ufficio per il processo - Riepilogo delle informazioni principali*».

Sono intervenute, inoltre, risoluzioni e delibere del Consiglio superiore della magistratura (d'ora in avanti CSM), per regolamentare nel dettaglio gli aspetti operativi dell'ufficio per il processo, tra le quali si segnalano in ordine cronologico[3]:

- risoluzione del 18 giugno 2018 su «*L'ufficio per il processo oggi: esito del monitoraggio del CSM sulla istituzione e sul funzionamento dell'Ufficio per il processo negli uffici giudiziari: ruolo della magistratura onoraria e diritto transitorio*»[4], approvata dal plenum del CSM, in cui si analizzano i risultati del monitoraggio[5] sulle modalità attuative dell'ufficio per il processo nei diversi uffici e le prospettive di sviluppo dello stesso come mezzo per assicurare la ragionevole durata del processo. Un primo dato che emerge è la difficoltà degli uffici ad istituire tale struttura organizzativa, in ragione della carenza di risorse umane e materiali disponibili. In particolare, appare significativa la disomogenea distribuzione sul territorio dei tirocinanti, che rende necessario, ad avviso del Consiglio, un potenziamento dell'offerta formativa. Inoltre, sono riscontrabili difficoltà nel reperire il personale amministrativo necessario e le dotazioni materiali da fornire a tirocinanti e giudici onorari di pace. Un secondo elemento che si desume è la necessità di sensibilizzare i magistrati togati rispetto ai tirocini, attesa la non elevata disponibilità degli stessi a collaborare con i tirocinanti. In proposito, inoltre, sono emerse disomogeneità anche con riferimento alle modalità di assegnazione dei tirocinanti ai magistrati. Per quanto concerne i giudici onorari di pace, allo stato, meno della metà di quelli in servizio collabora con l'ufficio per il processo. Con riferimento all'utilizzo dell'ufficio per il processo, è emerso come esso – per la sua congenita duttilità – sia stato destinato a una variegata gamma di obiettivi: la riduzione dell'arretrato, il filtro sui procedimenti (onde individuare quelli definibili, monitorare le cause seriali, riunire i processi in udienze dedicate tematiche), il miglioramento degli strumenti informatici, la creazione di archivi giurisprudenziali, l'elaborazione di dati statistici o infine il supporto alle cancellerie. Si tratta, cioè, di una struttura utilizzata in funzione di tutti i magistrati dell'ufficio o di specifiche articolazioni, per perseguire scopi specificamente definiti. Con riguardo alle sezioni GIP/GUP, la risoluzione ribadisce la possibilità di costituire l'ufficio

[3] In proposito, si rinvia a https://www.csm.it/web/csm-internet/-/linee-guida-per-l-ufficio-del-processo.

[4] https://www.csm.it/documents/21768/87316/ufficio+per+il+processo+%28delibera+18+giugno+2018%29/af3b7a41-1021-5492-b9a4-481d2dbbbe51.

[5] https://www.csm.it/documents/21768/87316/risultati+monitoraggio+ufficio+per+il+processo+%28delibera+18+giugno+2018%29/38e9f253-2ff7-530c-8aae-b636190345a1.

del processo anche in tale ambito, pur essendo necessario un coordinamento con la circolare sulle tabelle, che si limita a escludere l'impiego dei giudici onorari nei procedimenti trattati da tali sezioni, senza operare la necessaria distinzione tra assegnazione del procedimento al giudice onorario di pace (vietato) e assegnazione del giudice onorario di pace all'ufficio del processo per tali procedimenti. Quanto all'istituzione dell'ufficio per il processo, la risoluzione rimarca come essa debba avvenire attraverso la procedura tabellare e divenire adempimento obbligatorio (eventualmente modificando in tal senso la circolare sulle tabelle). Inoltre, la delibera definisce nel dettaglio la possibile sfera di impiego dei diversi protagonisti dell'ufficio per il processo (magistrati onorari, tirocinanti, personale amministrativo). Per le procure, l'istituzione dell'ufficio di collaborazione del procuratore è obbligatoria, anche se, nella prassi, non ha trovato grande riscontro applicativo, nonostante la normativa primaria non ponga limiti alle attività dei tirocinanti anche in tali uffici. Per i vice procuratori onorari, la delibera indica le attività che potranno essere loro affidate. In relazione alle risorse, la risoluzione indica, quali strumenti utili a facilitare lo sviluppo dell'ufficio per il processo, alcune soluzioni logistiche, una maggiore assistenza tecnica ed informatica, la necessità di una parificazione economica fra giudici onorari destinati all'ufficio del processo (profilo rispetto al quale viene invitato il Ministro della Giustizia ad attivarsi con una modifica legislativa) e quelli che svolgono funzioni di giudici di pace, l'auspicio di destinare borse di studio ai tirocinanti, il potenziamento e la qualificazione professionale del personale amministrativo. Un ulteriore settore di intervento è la formazione di giudici onorari, tirocinanti e personale amministrativo, attraverso piani specifici di formazione e il contributo delle strutture della formazione decentrata. Per i giudici onorari, inoltre, si suggerisce di far coincidere il magistrato che li segue nel tirocinio con quello cui essi saranno poi affidati;

- delibera del 15 maggio 2019 recante «*Linee guida per l'Ufficio del Processo ex art. 50 D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 – Modalità operative*»[6], con cui sono state approvate le linee guida operative relative all'ufficio per il processo. Quanto alla composizione, la delibera evidenzia come all'ufficio per il processo

[6] https://www.csm.it/documents/21768/87316/proroga+ufficio+processo+%28delibera+16+ottobre+2019%29/cabbfa0a-3ccc-e044-582e-13def077d848

non debbano essere addetti tutti gli operatori destinati a un determinato settore, essendo preferibile utilizzare tale strumento per realizzare – in settori/ruoli determinati – obiettivi specifici, che devono essere indicati nel documento organizzativo. Sulla base di questo, i dirigenti degli uffici dovranno individuare in maniera dettagliata le risorse da destinare all'ufficio per il processo (magistrati togati e onorari, personale amministrativo, tirocinanti) e le attività che ciascuno dovrà effettuarvi, in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Con riferimento ai magistrati onorari, i dirigenti dovranno valutare le funzioni che gli stessi potranno svolgere alla luce dei limiti imposti dal decreto legislativo 3 giugno 2017, n. 116 alle assegnazioni e destinazioni. Inoltre, i dirigenti dovranno curare che agli stessi venga garantita un'adeguata formazione, da parte dei magistrati affidatari. Infine, quanto ai tirocinanti e al personale amministrativo, la delibera indica le attività che possono essere loro demandate e raccomanda che per tutti coloro che sono destinati all'ufficio per il processo siano messe a disposizione adeguate dotazioni logistiche;

- delibera del 16 ottobre 2019[7] con cui è stato differito al progetto tabellare per il triennio 2020-2022 il termine per la costituzione dell'ufficio per il processo, considerata l'imminente pubblicazione della nuova circolare sulle tabelle; unica eccezione è l'ipotesi in cui i dirigenti debbano costituire anticipatamente l'ufficio del processo per consentire l'avvio del tirocinio dei nuovi giudici onorari di pace;
- le due delibere del 13 ottobre 2021, emanate successivamente alle innovazioni introdotte dal decreto legge 9 giugno 2021, n. 80.

  Con la prima delibera viene modificata la circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020-2022 (deliberata il 23 luglio 2020 e successivamente modificata in data 8 aprile 2021, 13 ottobre 2021 e, da ultimo, il 7 dicembre 2021)[8], in specie gli articoli 10 e 11. Più in dettaglio, la sfera applicativa delle due previsioni viene estesa alle corti di appello e vengono inseriti gli "addetti all'ufficio per il processo" fra le risorse che fanno parte di detto ufficio, sulla base del progetto

[7] https://www.csm.it/documents/21768/87316/proroga+ufficio+processo+%28delibera+16+ottobre+2019%29/cabbfa0a-3ccc-e044-582e-13def077d848.

[8] https://www.csm.it/documents/21768/87316/Circolare+tabelle+2020-2022+%28delibera+23+luglio+2020+aggiornata+al+13+ottobre+2021%29/7e9d9356-2c80-9147-4211-f45050018b03.

organizzativo predisposto dal dirigente. Viene altresì precisato che nelle corti di appello possono essere impiegati nell'ufficio per il processo anche i giudici ausiliari. Infine, le disposizioni sull'ufficio per il processo vendono estese anche ai tribunali per i minorenni, ai tribunali di sorveglianza e, ove compatibili, alla corte di cassazione. Per l'adeguamento degli uffici per il processo viene assegnato, all'art 271 della circolare sulle tabelle, il termine di un mese dall'immissione in possesso degli addetti per le relative variazioni tabellari.

Con la seconda delibera[9] vengono aggiornate le linee guida approvate con la delibera del 2019 in materia di ufficio per il processo, in conformità alle nuove disposizioni sugli addetti a tale ufficio. La delibera si occupa, tra l'altro: dell'impiego nell'ufficio per il processo dei giudici onorari, dei tirocinanti, del personale amministrativo, della nuova figura degli addetti all'ufficio per il processo, con specifico riferimento agli obiettivi da raggiungere secondo il PNRR (abbattimento dell'arretrato e della durata dei processi); delle modalità di costituzione dell'ufficio; dell'individuazione del coordinatore e del referente; della formazione degli addetti;

- delibera del 23.2.2022[10], con cui s'è istituito un tavolo tecnico con la Scuola Superiore della Magistratura per la pianificazione della formazione degli addetti all'ufficio del processo.

§.2 L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio per il processo secondo la normativa in vigore

Secondo il quadro normativo primario e secondario rappresentato nel primo paragrafo, l'ufficio per il processo sembra essere stato configurato come una **struttura o modello organizzativo** finalizzato a «*garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione*» (questa è la definizione contenuta nell'articolo 16-*octies*, decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come modificato dal decreto legge n. 90/2014, mantenuta nello schema di decreto legislativo

9 https://www.csm.it/documents/21768/87316/linee+guida+Ufficio+del+Processo+%28delibera+13+ottobre+2021%29/24cf8368-6919-9aea-17fb-be0386da0844.

10 https://www.csm.it/documents/21768/280150/tavolo+tecnico+csm+scuola+formazione+ufficio+processo+23+febbraio+2022/cebe010a-e9f4-3dfb-63bb-e6f3d730a347.

dell'agosto 2022 in corso di emanazione di cui si dirà nel paragrafo successivo) e non certamente come una articolazione autonoma dell'ufficio giudiziario.

Invero, dalla esegesi delle norme che si sono man mano succedute nella sua regolamentazione, l'ufficio per il processo appare come una struttura tecnica organizzata al fine di assistere e supportare il singolo giudice o la singola sezione o l'intero ufficio giudiziario (a seconda delle dimensioni dell'ufficio e delle esigenze dello stesso) nello svolgimento dei compiti e delle attività proprie di ciascun ufficio giudiziario.

La struttura in parola, che nelle sue forme originarie, non dell'ordinamento italiano, prendeva il nome di "ufficio del giudice"[11] secondo le esperienze di ordinamenti stranieri[12], poggia sull'idea di una macchina organizzativa, nella quale operano diverse figure professionali, la cui attività di supporto sia alla funzione giurisdizionale che alla funzione amministrativa è accomunata da un obiettivo condiviso, l'attuazione pratica del precetto costituzionale della ragionevole durata.

In particolare, sembra che l'*intentio legis* sia stata quella di assegnare gli addetti all'ufficio del processo all'ufficio giudiziario nella sua interezza e non ad un singolo magistrato, con un elevato grado di flessibilità organizzativa, che continua a essere improntato su modalità di cooperazione che, pur tenendo conto dei compiti prefissati dal legislatore, si modellano in base alle esigenze dell'ufficio. Flessibilità che si percepisce sia a monte, ovvero al momento dell'istituzione della "nuova" struttura rafforzata – alla quale si perviene a seguito della predisposizione, da parte del capo dell'ufficio, di «*un progetto organizzativo che preveda l'utilizzo degli addetti selezionati in modo da*

[11] R. Braccialini, *L'ufficio per il processo tra storia, illusioni, delusioni e prospettive*, in *www.questionegiustizia.it*, 1° giugno 2020, § 1

[12] Per un'analisi comparatistica delle strutture che assistono il giudice v. A. Sanders, *Judicial Assistants in Europe – A Comparative Analysis*, in www.iacajournal.org, § 3.1; E. Aghina, *Piano nazionale di ripresa e resilienza e risorse degli uffici giudiziari: il "nuovo" ufficio per il processo. Intervista di Ernesto Aghina a Barbara Fabbrini*, in www.giustiziainsieme.it, 8 agosto 2021; F. Auletta, *L'ufficio del processo*, in DPCI e C, 3/2021, 241 ss.; G. Grasso, *Il piano nazionale di ripresa e resilienza e l'attuazione dell'ufficio per il processo*, in www.lamagistratura.it, § 3. Dalla lettura dei testi citati pensiamo ai *Judicial Assistants,* giovani avvocati che operano, per un periodo di tempo determinato e retribuito, presso la corte d'appello inglese con il compito di effettuare ricerche giurisprudenziali e redigere i provvedimenti; ai *law clerks* americani, assistenti legali che svolgono "dietro le quinte dell'aula d'udienza" un lavoro di studio, di preparazione di bozze di provvedimento e di preliminare istruzione del procedimento; agli assistenti giudiziari presenti presso la corte costituzionale austriaca; agli assistenti giudiziari che operano in Germania, sia presso la corte costituzionale federale, che presso i tribunali federali; alla variegata categoria degli *assistants de justice* francese (che include sia *juristes assistants*, ovvero personale in possesso di specifici requisiti che viene assunto a tempo pieno o part-time, sia assistenti giudiziari in senso stretto, ovvero laureandi che offrono un contributo all'attività giurisdizionale del magistrato, intervenendo in una fase di preparazione alla decisione, per mezzo di ricerche giurisprudenziali e di redazione di bozze; nonché ai *référendaire* che assistono i giudici e gli avvocati generali della corte di giustizia dell'Unione Europea, ovvero ancora, per restare nei confini nazionali, agli assistenti di studio della corte costituzionale italiana, i quali svolgono delle ricerche sulle questioni da decidere.

valorizzare il loro apporto all'attività giudiziaria" – sia a valle, ossia nella specifica ripartizione dei compiti tra le figure che compongono l'ufficio.

Ciò posto, la disciplina in vigore sembra aver preso consapevolmente le distanze dal modello, originariamente immaginato, di "ufficio del giudice", nel quale gli assistenti giudiziari vengono affiancati al singolo magistrato al fine di coadiuvarlo, specialmente nell'attività di studio e di ricerca. Piuttosto sembra che si sia voluto creare una sorta di *tertium genus*, a metà strada tra quelle strutture organizzative che si servono di funzionari in possesso di una specifica preparazione ai quali vengono assegnati compiti sostitutivi di quelli del giudice e quelle che, invece, ricorrono ad assistenti di fiducia del magistrato, che provvedano esclusivamente a una attività di supporto, consistente nella ricerca e nello studio della *questio iuris*.

A ogni modo, la "nuova" struttura nasce "a servizio dell'intero ufficio, come raccordo con il sistema delle cancellerie e segreterie, di assistenza al capo dell'ufficio e ai presidenti di sezione per le attività di innovazione, di monitoraggio statistico e organizzativo, di supporto alla creazione di indirizzi giurisprudenziali e di banca dati", secondo le esigenze gli obiettivi specifici del singolo ufficio giudiziario.

Nella normativa attualmente in vigore, quindi precedente al decreto legislativo di riordino della materia in corso di approvazione di cui si dirà appresso, l'organizzazione è demandata al dirigente del singolo ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione ed il dirigente amministrativo, il quale deve individuare gli obiettivi da perseguire, le risorse da destinarvi, le loro concrete modalità di utilizzo e la loro collocazione nell'ufficio, anche dal punto di vista logistico.

Dunque l'organizzazione dell'ufficio per il processo non deve necessariamente «*ricalcare in maniera pedissequa la struttura delle sezioni o dei settori del tribunale*» (si veda in tal senso la già menzionata circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022); secondo il CSM, si ribadisce, la creazione dell'ufficio per il processo andrà modulata in relazione alle esigenze dell'ufficio giudiziario nel quale viene incardinato, ovvero, più esattamente, sulla base dei settori che hanno necessità di un maggior supporto, previa individuazione, da parte del capo dell'ufficio, di "*obiettivi specifici*", per la realizzazione dei quali verranno indicate, in modo altrettanto dettagliato, tanto le risorse umane da destinare alla struttura, quanto le attività da svolgere.

Infatti, secondo la normativa in vigore, il dirigente, in relazione all'ufficio per il processo e al fine della sua costituzione, deve indicare:

- i concreti obiettivi che esso deve perseguire in relazione alle specifiche priorità dell'ufficio;

- il settore o i settori dell'ufficio nei quali, in funzione di detti obiettivi, la struttura è costituita;
- le risorse che ne fanno parte, sia come categorie di operatori (giudici professionali, giudici onorari, tirocinanti, personale di cancelleria, nonché addetti all'ufficio per il processo) che come unità (da intendersi, quanto al personale diverso dai magistrati professionali ed onorari, in senso numerico e non nominativo) da assegnare per ciascuna categoria;
- le attività che ciascuna unità (intesa, quanto al personale diverso dai magistrati professionali ed onorari, come tipologia di figura inserita nell'ufficio per il processo) è destinata a svolgere.

La struttura organizzativa così istituita può essere assegnata a supporto di uno o più magistrati professionali o di una o più sezioni o settori, valutati, a tal fine e in via prioritaria, il numero delle sopravvenienze e delle pendenze a carico di ciascuna sezione o di ciascun magistrato, tenuti in considerazione gli obiettivi perseguiti con i programmi di gestione e, quanto agli addetti all'ufficio per il processo, gli obiettivi di cui all'articolo 17, decreto legge 9 giugno 2021, n. 80.

In base alla circolare del CSM sulla formazione delle tabelle per il triennio 2022-22, è consentita la costituzione di più uffici per il processo nello stesso ufficio.

Invero, la struttura dell'ufficio per il processo deve essere funzionale a realizzare, in tutto o in parte, gli obiettivi fissati nelle norme citate e, per tali ragioni, non tutti i giudici e non tutto il personale amministrativo devono esservi necessariamente destinati.

Anzi, precisa il CSM che appare preferibile che l'ufficio per il processo non ricalchi in maniera pedissequa la struttura delle sezioni o dei settori del tribunale.

Deve essere, dunque, preliminarmente verificato quali settori, sezioni o ruoli dell'ufficio richiedano l'istituzione della struttura in parola, avuto riguardo alle sue finalità.

A tale struttura sono assegnati nei tribunali ordinari e nelle corti d'appello :

- i giudici onorari di pace;
- i tirocinanti di cui all'articolo 16-*octies*, decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (e così come successivamente modificato dall'articolo 50, comma 1, decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, a sua volta convertito con modifiche dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), ossia coloro che svolgono lo stage ai sensi dell'articolo 37, comma 5, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito con modifiche dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), e coloro che svolgono il tirocinio formativo di cui all'articolo 73, decreto legge n. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98);

- il personale amministrativo di cancelleria, individuato, sentito il dirigente amministrativo, in base a specifici provvedimenti di gestione, adottati in coerenza con le determinazioni del presidente del tribunale, e con la funzione di fornire un supporto accentrato alle cancellerie;
- i soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-*bis*, decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modifiche dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) possono essere assegnati all'ufficio per il processo, in via prioritaria con funzioni di supporto dei servizi di cancelleria;
- gli addetti all'ufficio per il processo di cui agli articoli 11 e seguenti, decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2021, n. 113.

All'ufficio per il processo sono attribuite tutte le attività di ausilio allo svolgimento del lavoro giudiziario, ivi compresi i compiti di preparazione e ricerca necessari alla soluzione degli affari e alla stesura dei provvedimenti; possono essere altresì attribuiti compiti di supporto all'efficiente utilizzo dei sistemi informatici, quali, a titolo meramente esemplificativo, il coordinamento ed il monitoraggio dei depositi telematici, nonché la tempestiva rilevazione delle problematiche derivanti dall'adozione di nuove tecnologie e di nuovi modelli organizzativi.

All'interno dell'ufficio per il processo i giudici onorari svolgono i compiti identificati dall'articolo 10, comma 10, decreto legislativo n. 13 luglio 2017, n. 116, tra i quali deve ritenersi qualificante la redazione di minute di provvedimenti; per il giudizio civile e del lavoro possono poi svolgere i compiti di natura istruttoria e definitoria, nei limiti indicati dai commi 11 e 12 dello stesso articolo 10.

L'impiego dei giudici onorari all'interno dell'ufficio per il processo nei tribunali ordinari deve avvenire con le modalità e con i limiti di utilizzo di cui agli articoli 176 e seguenti della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020-22.

In particolare, gli articoli 176 e 177 della menzionata circolare disciplinano dettagliatamente i compiti giurisdizionali che possono svolgere, rispettivamente i giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 ed i giudici onorari di pace nominati dopo tale data.

Nelle corti d'appello i giudici ausiliari svolgono compiti definitori e possono, altresì, integrare i collegi anche nei procedimenti in cui non sono relatori.

In ordine ai giudici ausiliari, tuttavia, va precisato che è intervenuta la sentenza della corte costituzionale n. 41 del 17 marzo 2021 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72, decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 («*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*»), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nella

parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'articolo 32, decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 («*Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57*»).

In particolare, la corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme che hanno previsto, come magistrati onorari, i giudici ausiliari presso le corti d'appello nella parte in cui conferiscono al giudice ausiliario di appello lo *status* di componente dei collegi delle sezioni della corte d'appello; tuttavia, per evitare il grave pregiudizio all'esercizio della funzione giurisdizionale che deriverebbe dall'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari, le corti d'appello potranno continuare ad avvalersene fino a quando il legislatore non avrà posto mano alla riforma organica della magistratura onoraria, comunque entro il termine del 31 ottobre 2025. Per la corte costituzionale, infatti, l'istituzione della figura di "giudici ausiliari" violerebbe anzitutto l'articolo 106, comma 2, Cost., secondo cui i giudici onorari possono essere nominati solo per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli; secondo la giurisprudenza costituzionale la partecipazione di giudici onorari ai collegi è legittima esclusivamente in via temporanea o a fronte di circostanze di carattere eccezionale; al contrario il giudice ausiliario d'appello è incardinato presso un ufficio giudiziario collegiale, ove esercita funzioni giurisdizionali, dal momento che è tenuto a definire, anche come relatore, almeno 90 procedimenti civili per anno, senza limiti di materia e di valore, salvo che per quelli trattati dalla corte d'appello in unico grado. La figura del giudice ausiliario sarebbe inoltre in contrasto con gli articoli 106, comma 1, e 102, comma 1, Cost.**,** dai quali si ricava la regola generale dell'affidamento della funzione giurisdizionale ai magistrati professionali togati.

Per quanto riguarda i tirocinanti, essi coadiuvano uno o più giudici professionali e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiono tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Possono, altresì, svolgere compiti di natura più propriamente amministrativa, come la verbalizzazione nelle udienze, il monitoraggio dei fascicoli più datati o la verifica delle comunicazioni e delle notifiche.

Infine, il personale amministrativo assegnato all'ufficio per il processo svolge i compiti di natura amministrativa individuati dal dirigente amministrativo, che deve agire in sintonia con il dirigente dell'ufficio.

Va infine messo in evidenza che con il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, adottato al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR ed in particolare per favorire la piena operatività delle strutture organizzative, è stato previsto il reclutamento di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo.

Ai sensi dell'articolo 12 del suindicato decreto legge, entro il 31 dicembre 2021, il dirigente dell'ufficio giudiziario, di concerto con il dirigente amministrativo, deve predisporre un progetto organizzativo che preveda l'utilizzo degli addetti all'interno delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo in modo da valorizzare il loro apporto all'attività giudiziaria.

Nell'allegato II n. 1 al decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 sono individuati i compiti cui possono essere adibiti gli addetti. Tali modalità di impiego, pur nell'ambito di una fisiologica flessibilità organizzativa che tenga conto delle diverse caratteristiche degli uffici giudiziari e che altresì favorisca l'emersione dal territorio di efficaci modelli organizzativi, dovranno in ogni caso assicurare il rispetto del disposto dell'articolo 17, comma 3, decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, a mente del quale il personale addetto all'ufficio per il processo presta attività lavorativa esclusivamente per la riduzione dell'arretrato.

Tale figura è, infatti, stata introdotta per supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR che, per quanto concerne la riduzione dell'arretrato e del *disposition time*, prevedono obiettivi particolarmente ambiziosi a livello nazionale e segnatamente:

• entro la fine del 2024 un abbattimento dell'arretrato civile del 65% in primo grado e del 55% in appello;

• entro la metà del 2026:

- un abbattimento dell'arretrato civile del 90%;
- una riduzione del 40% della durata dei procedimenti civili;
- una riduzione del 25% della durata dei procedimenti penali.

In tale contesto, nella predisposizione del progetto organizzativo previsto dall'articolo 12, decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (progetto che non costituisce una variazione tabellare), il dirigente deve avere:

1. curato preliminarmente l'individuazione e l'analisi nel proprio ufficio delle pendenze oggetto degli obiettivi delineati dal PNRR, dandone conto nel progetto;
2. raccolto preventivamente, in apposite riunioni, il contributo dei magistrati dell'ufficio, anche relativamente a specifici progetti "per obiettivo" di impiego degli addetti all'ufficio per il processo; negli uffici con organico superiore a settantacinque magistrati la riunione potrà essere sostituita con riunioni dei magistrati per settore e con una successiva riunione del dirigente dell'ufficio con i presidenti di sezione ed i coordinatori;
3. individuato le sezioni, i settori o le aree in cui proficuamente assegnare, nell'ambito di già costituiti uffici per il processo o anche in uffici per il processo di nuova costituzione, gli addetti all'ufficio del processo assegnati all'ufficio, tenuto conto dei risultati dell'analisi di cui al punto n. 1, degli obiettivi delineati dal PNRR e dei contributi raccolti ai sensi del punto n. 2;
4. individuato i compiti degli addetti all'ufficio per il processo assegnati alle sezioni, ai settori ed alle aree, dando conto nel progetto della coerenza di tali compiti con gli obiettivi delineati dal PNRR, avuto riguardo alle concrete caratteristiche dell'ufficio. Nell'espletamento di tali attività il dirigente dell'ufficio curerà il costante confronto e l'interlocuzione con il dirigente amministrativo, dovendo il progetto organizzativo essere adottato con il concerto di quest'ultimo.
Il dirigente deve monitorare, anche attraverso apposite riunioni periodiche, il concreto andamento degli uffici per il processo costituiti, al fine di far tempestivamente emergere le migliori prassi organizzative o le potenziali criticità, anche avvalendosi, ove ritenuto necessario, del supporto della Commissione Flussi.
Infine, il CSM, acquisiti i progetti organizzativi *ex* articolo 12, monitora costantemente, con il supporto della struttura tecnica per l'organizzazione, i modelli organizzativi più frequentemente adottati e diffonde le migliori prassi organizzative di funzionamento, anche attraverso la collaborazione con il Ministero della Giustizia, per favorire una più completa analisi di tutte le questioni che emergeranno al fine di valorizzare appieno l'apporto degli addetti all'ufficio per il processo all'attività giudiziaria.
Con particolare riferimento alla costituzione e al coordinamento dell'ufficio per il processo, ai sensi delle circolari del CSM sopra indicate, la costituzione e la modifica dell'ufficio per il processo costituiscono una variazione tabellare e sono quindi soggette al relativo *iter* procedimentale.
Ne consegue che dovranno essere adottati con variazione tabellare non solo i decreti di costituzione di nuovi uffici per il processo, ma anche quelli che modificano gli uffici del processo già esistenti.

Occorre precisare che, se ogni variazione del contingente numerico di ciascuna tipologia di personale assegnato all'ufficio per il processo (ad esempio: numero complessivo di giudici onorari, numero complessivo di tirocinanti, ecc.) richiede una variazione tabellare (dovendosi evidentemente parametrare il numero di risorse agli obiettivi indicati e via via aggiornati), i mutamenti soggettivi delle risorse assegnate (fermo il contingente numerico complessivo della relativa tipologia) richiedono una variazione tabellare solo ove riferiti a magistrati (togati od onorari), non invece ove riferiti ai tirocinanti, al personale amministrativo di cancelleria o agli addetti all'ufficio per il processo.

Inoltre, circa gli addetti all'ufficio per il processo, il dirigente dell'ufficio giudiziario potrà valutare se inserirli nelle preesistenti strutture (modificandole con variazione tabellare, quanto alla tipologia di figura inserita, ai compiti ed agli obiettivi, ovviamente nel quadro del progetto organizzativo *ex* articolo 12 adottato di concerto con il dirigente amministrativo) ovvero se costituire nuovi uffici per il processo con variazione tabellare, adottata in base all'articolo 10 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020-22, e, quanto agli addetti all'ufficio per il processo, nel quadro del progetto organizzativo *ex* articolo 12.

Sempre in base all'articolo 10 della citata circolare sulle tabelle, il dirigente individua i presidenti di sezione o, in caso di motivata impossibilità di questi ultimi, i giudici delegati ai compiti di coordinamento e controllo dell'ufficio per il processo. Fermo evidentemente il rispetto delle prerogative e delle competenze del Ministero della Giustizia, tali compiti, con riguardo al perseguimento dei concreti obiettivi della struttura, devono intendersi estesi anche agli addetti all'ufficio per il processo, in quanto inseriti necessariamente in tali strutture, la cui disciplina risiede nel menzionato articolo 10 della circolare sulle tabelle.

Al riguardo, è stabilito che la nuova figura di addetto all'ufficio per il processo dovrà essere proficuamente e pienamente utilizzata per il perseguimento degli obiettivi fissati e rientra, dunque, nell'attività di coordinamento la verifica del fruttuoso impiego delle risorse a supporto della sezione, del settore o dell'area, anche prevedendosi opportune forme di flessibilità organizzativa che consentano di utilizzare sempre appieno gli addetti all'ufficio per il processo (ad esempio tramite l'individuazione di una pluralità compiti con diverso carattere di priorità).

Può essere nominato un coordinatore degli addetti all'ufficio per il processo, diverso dal presidente di sezione (già affermato al comma 8 dell'articolo 10 della circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2022-22) ma tale nomina ha carattere eccezionale.

Infine, ove siano costituiti più uffici per il processo, il coordinamento degli stessi, in base all'articolo 177 della circolare sulle tabelle, è attribuito al presidente del tribunale o al presidente di sezione da questi delegato previo interpello.

Per altro verso, tenuto conto dell'ingente numero di risorse assegnate e del rilievo di numerosi profili logistico/formativi comuni a tutti gli addetti all'ufficio per il processo assegnati allo stesso ufficio giudiziario, è prevista la nomina di un referente per gli addetti all'ufficio per il processo, nel caso in cui il dirigente non ritenga preferibile riservare a sé tale attività.

La nomina del referente deve essere effettuata previo interpello rivolto ai magistrati dell'ufficio: tra i magistrati che hanno dato disponibilità verrà data priorità a coloro che risultino dotati di capacità organizzative e di adeguata esperienza (maturata anche come referente per i tirocini formativi o come coordinatore dell'ufficio per il processo).

Gli incarichi di coordinatore dell'ufficio per il processo e di referente per gli addetti all'ufficio per il processo possono cumularsi; possono altresì cumularsi gli incarichi di referente per i tirocini formativi e di referente per gli addetti all'ufficio per il processo.

Il referente coadiuva il dirigente dell'ufficio nell'interlocuzione per gli aspetti logistici e formativi con il Ministero della Giustizia, con il dirigente amministrativo, con le strutture della formazione decentrata per la realizzazione del programma formativo, con i Magrif per la tempestiva rilevazione e segnalazione delle esigenze di dotazioni informatiche; nell'ambito delle sue competenze, assume altresì iniziative, quali periodiche riunioni anche da remoto, volte allo scambio di informazioni e alla diffusione delle migliori prassi organizzative.

§.3 I compiti attribuiti al personale dell'ufficio per il processo: a) i tirocinanti e i giudici onorari

Secondo la normativa in vigore, le attività dei giudici onorari di pace (GOP), a séguito dell'intervento riformatore avvenuto con il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che ha previsto che nel corso dei primi due anni dal conferimento dell'incarico i giudici onorari di pace (nominati dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni) devono essere assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti, possono essere distinte in due grandi macroaree:

I. Attività para-giurisdizionali (o preparatorie): i giudici onorari di pace, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 «*coadiuvano il giudice*

professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compiono anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario può assistere alla camera di consiglio».

II. Attività giurisdizionali in senso stretto: il legislatore attribuisce ai giudici onorari di pace mansioni istruttorie e definitorie, consentendo al giudice professionale, nell'àmbito della sua autonomia organizzativa, di assegnare al giudice onorario compiti e attività non particolarmente complessi – ivi compresa l'assunzione dei testi (articolo 10, comma 11, decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116). Più in particolare, è preferibile che vengano delegate al giudice onorario di pace le pronunce delle ordinanze di cui agli articoli 186-*bis* e 423 c.p.c, nonché i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive.

Con specifico riguardo ai compiti definitori, il giudice onorario di pace può pronunciare (articolo 10, comma 12):

a) i provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare;

b) i provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;

c) i provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi;

d) i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore;

e) i provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000;

f) i provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000.

Le attività dei tirocinanti – la cui disciplina è rinvenibile nell'articolo 73, decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 – possono essere distinte in quattro categorie:

I. Attività para-giurisdizionali (o preparatorie): i tirocinanti coadiuvano il magistrato formatore, svolgendo gli atti preparatori all'udienza (riordino e sistemazione dei fascicoli), collaborando nella creazione e nella gestione dei modelli di verbali d'udienza e di provvedimenti.
II. Attività d'udienza: i tirocinanti redigono il verbale d'udienza, sotto la direzione del giudice per mezzo dell'ausilio della *consolle*, provvedono alla verbalizzazione delle dichiarazioni rese dalle parti, redigono le bozze delle ordinanze istruttorie, possono partecipare ai collegi e alle camere di consiglio.
III. Attività di studio: i tirocinanti eseguono ricerche giurisprudenziali e dottrinali utili allo studio dei fascicoli e redigono le bozze dei relativi provvedimenti
IV. Attività tipicamente amministrative: i tirocinanti collaborano in maniera costante con la cancelleria del giudice.

§.4 I compiti attribuiti al personale dell'ufficio per il processo: le funzioni dei nuovi addetti all'ufficio del processo

È l'allegato II del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80[13] a esplicitare le mansioni e funzioni della nuova figura professionale dell'addetto all'ufficio per il processo.

Ad esse sono state assegnate sia attività di supporto alla giurisdizione sia compiti tipicamente amministrativi.

Più precisamente, spettano agli addetti all'ufficio per il processo:

I. Attività para-giurisdizionali (o preparatorie): essi provvedono all'organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, con segnalazione all'esperto coordinatore o al magistrato assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di priorità di trattazione; condividono, all'interno dell'ufficio per il processo, riflessioni su eventuali criticità, con proposte organizzative e informatiche per il loro

[13] La disciplina è altresì contenuta all'interno dell'articolo 1, comma 18, lett. b), legge 26 novembre 2021, n. 206, di cui si dirà nel paragrafo successivo.

superamento; selezionano i presupposti per la mediabilità della lite (secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, lett. b), n. 1, legge 26 novembre 2021, n. 206) svolgono, inoltre, attività di supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell'ufficio e monitoraggio dei risultati, e, più precisamente, eseguono analisi sui flussi di lavoro (previsione, quest'ultima, introdotta con l'articolo 1, comma 18, lett. b), n. 5, legge 26 novembre 2021, n. 206).

II. Attività di studio e attività d'udienza: i nuovi funzionari provvedono allo studio dei fascicoli (predisponendo, ad esempio, delle schede riassuntive per procedimento), supportano il giudice nel compimento delle attività pratico/materiali o di facile esecuzione (come la verifica di completezza del fascicolo, l'accertamento della regolare costituzione delle parti, il controllo delle notifiche, del rispetto dei termini, l'individuazione dei difensori nominati ecc.), redigono bozze di provvedimenti semplici, controllano la pendenza di istanze o di richieste e provvedono alla loro gestione, svolgono ricerche giurisdizionali e dottrinali, ricostruiscono la fattispecie dal punto di vista normativo, supportano per l'individuazione di indirizzi giurisprudenziali sezionali (diversamente da quanto previsto dal PNRR, la normativa nazionale non ingloba, tra i compiti degli addetti, quello di collaborare alla raccolta della prova dichiarativa nel processo civile).

III. Attività di raccordo con la cancelleria: gli addetti svolgono, sotto la supervisione del direttore di cancelleria o di altro incaricato o referente, quei compiti che legano la sfera giurisdizionale e l'esecuzione amministrativa di tutti gli atti ad essa preliminari e conseguenti, quali lo spoglio delle nuove iscrizioni, la verifica dei presupposti di priorità di trattazione, lo "scarico" dell'udienza, le attività di notifica e comunicazione alle parti, l'accertamento della definitività del provvedimento e la cura della fase esecutiva (cfr. Ministero della Giustizia, *circolare 21 dicembre 2021*, cit.).

§.5 Lo schema di decreto legislativo, in corso di emanazione, di regolamentazione dell'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134.

Non ci resta che concludere la presente relazione descrittiva del quadro normativo e regolamentare dell'ufficio per il processo, con l'articolo 1, comma 18 e comma 24, lettere h) e i), legge 26 novembre 2021, n. 206 recante «*Delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di*

razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» e con l'articolo 1, comma 26, legge 27 settembre 2021, n. 134, recante «*Delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*».

In attuazione dei predetti criteri è in corso di emanazione il decreto legislativo che convoglia in un unico contesto normativo tutte le norme che regolamentano l'ufficio per il processo, facendo proprie alcune norme già in vigore e prevedendone di ulteriori e nuove.

Come si vedrà appresso, lo schema di decreto legislativo (trasmesso alla Camera dei Deputati il 1° agosto 2022), si propone di dettare una compiuta, sistematica e coerente regolamentazione dell'ufficio per il processo, estendendolo stabilmente anche alla corte di cassazione e alla procura generale presso la corte di cassazione.

Obiettivo del Legislatore è quello di rendere efficiente il sistema dell'amministrazione della giustizia non solo attraverso la riforma del processo, ma anche attraverso la riforma delle misure organizzative al fine di deflazionare il carico giudiziario in linea con gli obiettivi del PNRR.

Di séguito, i criteri e in princìpi previsti dalle due menzionate leggi delega:

- articolo 1, comma 18, legge 26 novembre 2021, n. 206:

«*Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, anche ad integrazione delle disposizioni dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:*

a) prevedere che l'ufficio per il processo, sotto la direzione e il coordinamento di uno o più magistrati dell'ufficio, sia organizzato individuando i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura facendo riferimento alle figure già previste dalla legge;

b) prevedere altresì che all'ufficio per il processo sono attribuiti, previa formazione degli addetti alla struttura:

1) compiti di supporto ai magistrati comprendenti, tra le altre, le attività preparatorie per l'esercizio della funzione giurisdizionale quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilità della lite, la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione, la cooperazione per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione;

2) compiti di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

3) compiti di coordinamento tra l'attività del magistrato e l'attività del cancelliere;

4) compiti di catalogazione, archiviazione e messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali;

5) compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro;

c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, in relazione alle quali:

1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura organizzativa, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle funzioni della Corte di cassazione;

2) prevedere che all'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:

2.1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;

2.2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l'individuazione di tematiche seriali, lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione al fine di contribuire alla complessiva gestione dei ricorsi e dei relativi provvedimenti giudiziali;

2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

2.4) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;

d) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate ufficio spoglio, analisi e documentazione, in relazione alle quali:

1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione;

2) prevedere che alla predetta struttura organizzativa, sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:

2.1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per l'intervento, per la formulazione delle conclusioni e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;

2.2) di supporto ai magistrati comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge previsto dall'articolo 363 del codice di procedura civile; -

2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

2.4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario»;

- articolo 1, comma 24, lettere h) e i), legge 26 novembre 2021, n. 206:

«*h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo già esistente presso il tribunale ordinario per le funzioni da svolgere nell'ambito delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;*

i) disciplinare composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo secondo quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che integreranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all'ascolto del minore e di sostegno ai minorenni e alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento, secondo le competenze previste dalla legislazione vigente»;

- articolo 1, comma 26, legge 27 settembre 2021, n. 134:

«*Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in materia di ufficio per il processo, istituito presso i tribunali e le corti d'appello ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:*

a) prevedere una compiuta disciplina dell'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge;

b) prevedere che all'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti i seguenti compiti:

1) coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare,

allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;

2) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data più risalente e della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;

3) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;

4) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica;

c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate «ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione», individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle funzioni di legittimità della medesima Corte;

d) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del Presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:

1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;

2) di supporto e contributo ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari, mediante, tra l'altro:

2.1) la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici;

2.2) lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio;

2.3) l'assistenza nella fase preliminare dello spoglio dei ricorsi, anche attraverso l'individuazione di tematiche seriali, la selezione dei procedimenti che presentano requisiti di urgenza, la verifica della compiuta indicazione dei dati di cui all'articolo 165-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la verifica della documentazione inviata dal tribunale del riesame nel caso di ricorso immediato per cassazione;

2.4) lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;

3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

4) di ausilio ai fini della formazione del ruolo delle udienze dell'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale;

5) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;

e) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione", individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione;

f) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:

1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per la requisitoria, per la formulazione delle richieste e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;

2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di esame delle questioni che possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite;

3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario».

In attuazione dei summenzionati criteri e princìpi, lo schema di decreto legislativo innova la normativa in materia di ufficio per il processo. Infatti, come s'è visto, l'articolo 16-*octies,* decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedeva l'istituzione dell'ufficio per il processo solo presso i tribunali e le corti di appello. Rispetto a tale limitazione, la legge 26 novembre 2021, n. 206, la legge 27 settembre 2021, n. 134 nonché lo schema di decreto legislativo prevedono l'estensione dell'istituto alla corte di cassazione e alla procura generale presso la suprema corte, istituiscono l'ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso i diversi uffici giudiziari, e per la prima volta distinguono gli uffici per il processo civile e quelli per il processo penale.

Lo schema di decreto legislativo si articola in quattro capi. Il capo I contiene le disposizioni generali, applicabili agli uffici per il processo costituiti presso tutti gli uffici giudiziari per i quali l'istituzione è prevista. Il capo II elenca analiticamente i compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione costituiti presso i diversi uffici giudiziari,

coerentemente con i criteri di delega, specifici per i diversi uffici. Il capo III disciplina l'ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, mentre il capo IV contiene le disposizioni finali e transitorie.

Il capo I («*Diposizioni generali*») si compone degli articoli da 1 a 4.

L'articolo 1, rubricato «*Ufficio per il processo e ufficio spoglio, analisi e documentazione*» prevede, al comma 1, primo periodo, la costituzione, presso i tribunali ordinari e le corti di appello, di una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile" e una o più strutture denominate "ufficio per il processo penale", in attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 18, lettera a), legge 26 novembre 2021, n. 206 e dell'articolo 1, comma 26, lettera a), legge 27 settembre 2021, n. 134. Tale periodo costituisce la sostanziale trasposizione dell'articolo 16-*octies*, decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, che già contempla queste strutture e che viene abrogato dallo schema di decreto legislativo. Il secondo periodo del comma 1 prevede espressamente, in attuazione dell'articolo 1, comma 26, lettere a) e b), legge 27 settembre 2021, n. 134, la costituzione dell'ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza, al fine di evitare dubbi interpretativi in ordine all'istituzione di tali strutture anche presso gli uffici di sorveglianza. La legge delega, infatti, dopo aver fatto riferimento all'ufficio per il processo originariamente istituito solo presso i tribunali ordinari e le corti d'appello dall'articolo 16-*octies*, decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, ha previsto una compiuta disciplina organica dell'ufficio per il processo istituito negli uffici giudiziari di merito. Il tribunale di sorveglianza rientra tra questi ultimi, e non vi è dubbio che l'istituzione dell'ufficio per il processo sia perfettamente in linea con gli obiettivi perseguiti dalla riforma, posto che sarebbe incongruo assicurare l'efficienza del solo processo penale di cognizione, generando il paradosso di una condanna che arriva in tempi ragionevoli ma non viene poi eseguita oppure lo è a distanza di anni. Il comma 2 dispone che presso la corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile presso la corte di cassazione" e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la corte di cassazione", in attuazione dell'articolo 1, comma 18, lettera c), legge 26 novembre 2021, n. 206 e dell'articolo 1, comma 26, lettera c), legge 27 settembre 2021, n. 134. Il comma 3 dispone che presso la procura generale della corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio spoglio, analisi e documentazione" e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la procura generale della corte di cassazione", in attuazione dell'articolo 1, comma 18, lettera d), legge 26 novembre 2021, n. 206 e

dell'articolo 1, comma 26, lettera e), legge 27 settembre 2021, n. 134. Il comma 4 prevede la costituzione degli uffici per il processo presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, regolamentati nel successivo capo III.

L'articolo 2 prevede che gli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione sono costituiti al fine di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La norma costituisce la trasposizione di quella dettata, in tema di finalità, dall'articolo 16-*octies*, decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, allo scopo di conservare inalterato il contenuto precettivo di tale articolo, che, come già rilevato, viene abrogato dallo schema di decreto legislativo per evitare duplicazioni di discipline.

L'articolo 3 detta le norme in materia di costituzione, direzione e coordinamento degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, prevedendo al comma 1 che, nella predisposizione del progetto organizzativo (da effettuarsi nel rispetto delle circolari del CSM), il capo dell'ufficio, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità, definisce le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente, individua il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo (analogamente, relativamente al concerto del dirigente amministrativo, a quanto attualmente previsto dall'articolo 12, comma 3, decreto legge 9 giugno 2021, n. 80). Il comma 2 dispone quindi che il capo dell'ufficio, anche avvalendosi dei magistrati da lui individuati, dirige e coordina l'attività degli uffici per il processo e degli uffici spoglio, analisi e documentazione; promuove e verifica la formazione del personale addetto nel rispetto della normativa speciale relativa a ciascun profilo professionale.

L'articolo 4 contiene, al comma 1, l'elencazione delle figure professionali di cui si compongono gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge, come disposto dall'articolo 1, comma 18, lettere a), c), n. 1 e d), n. 1, legge 26 novembre n. 206, 2021 e dall'articolo 1, comma 26, lettere a), c) ed e), legge 27 settembre 2021, n. 134. Vi si prevedono, in primo luogo, quanto agli uffici per il processo presso il tribunale, i giudici onorari di pace di cui agli articoli 10 e 30, comma 1, lettera a), decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; quanto agli uffici per il processo presso le corti di appello, i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti, decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attualmente espressamente contemplati all'articolo 16-*octies*, decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, la cui abrogazione non incide pertanto

sulla possibilità di includere tali giudici onorari nei componenti dell'ufficio per il processo. Tuttavia, in considerazione della necessità di tenere conto della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 41 del 2021 della Corte costituzionale, l'inclusione dei giudici ausiliari negli uffici per il processo è stata temporalmente limitata al momento in cui non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempi stabiliti dall'articolo 32, decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Ai magistrati onorari si aggiungono i tirocinanti di cui all'articolo 73, decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie; il personale di cui agli articoli 11 e seguenti, decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 (addetti all'ufficio per il processo e personale assunto a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR) e il personale di cui all'articolo 1, comma 19, legge 26 novembre 2021, n. 206 e all'articolo 1, comma 27, legge 27 settembre 2021, n. 134. Da ultimo, il comma 1 contiene una clausola di chiusura volta a consentire l'inserimento nell'ufficio per il processo di ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o più delle attività previste dallo schema di decreto legislativo, in tal modo aprendo la composizione dell'ufficio per il processo a possibili sviluppi normativi che dovessero intervenire. I successivi commi dettano regole generali in ordine ai compiti e alle facoltà dei componenti degli uffici per il processo: il comma 2 precisa che ciascun componente svolge i compiti attribuiti all'ufficio per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, e dalla contrattazione collettiva che regolano la figura professionale cui appartiene; il comma 3 prevede che, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli, i componenti dell'ufficio per il processo che assistono il magistrato hanno accesso ai fascicoli processali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, e hanno accesso alla camera di consiglio, nei limiti in cui è necessario per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge; possono altresì essere ammessi alle riunioni indette dai presidenti di sezione.

Il comma 4 dispone che i tirocinanti e i magistrati onorari componenti dell'ufficio per il processo non possono accedere ai fascicoli, alle udienze e alla camera di consiglio relativi ai procedimenti rispetto ai quali sussistono le ipotesi previste dall'articolo 51, primo comma, n. 1), 2), 3), 4), in quanto applicabile, 5) del codice di procedura civile o dagli articoli 35 e 36, comma 1, lettere a),

b), d), e), f), del codice di procedura penale, in materia di obbligo di astensione del giudice; quest'ultima disposizione, considerati i compiti attribuiti agli addetti, rappresenta una soluzione coerente con le osservazioni elaborate sul punto in ambito europeo e con le soluzioni adottate in altri ordinamenti (*Consultative Council of European Judges, Opinion n. 22 on the Role of Judicial Assistants*, 2019). Da ultimo, il comma 5 dispone che i componenti dell'ufficio per il processo sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite nel corso dell'attività prestata presso l'ufficio stesso, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale, analogamente a quanto disposto, per i tirocinanti, dall'articolo 73, decreto legge 21 giugno 2013, n. 69.

Il capo II detta le specifiche disposizioni in tema di compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, differenziati in base all'ufficio giudiziario presso il quale sono costituiti gli uffici per il processo, in attuazione degli specifici criteri di delega riferiti a ciascun ufficio giudiziario.

L'articolo 5 elenca i compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti di appello, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera b), legge 26 novembre 2021, n. 206, la cui formulazione è ripresa nella disciplina delegata. È stata inoltre espressamente prevista l'attività di supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall'introducendo articolo 171-*bis* del codice di procedura civile nonché nell'individuazione dei procedimenti contemplati dall'articolo 348-*bis* del medesimo codice

L'articolo 6 elenca, al comma 1, i compiti attribuiti all'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 26, lettera b), legge 27 settembre 2021, n. 134. Il comma 2 prevede che l'ufficio per il processo penale istituito presso la corte d'appello effettua prioritariamente uno spoglio mirato dei fascicoli al fine di individuare la prossima scadenza dei termini e la maturazione dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

L'articolo 7 stabilisce i compiti attribuiti all'ufficio per il processo civile presso la corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera c), legge 26 novembre 2021, n. 206, la cui formulazione è interamente ripresa nella disciplina delegata. Anche in tal caso, al fine di incentivare l'utilizzo degli uffici per il processo nella deflazione del carico giudiziario, è stata inoltre espressamente specificata l'attività di supporto al presidente della corte di cassazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 363-*bis*, terzo

comma, e nella formulazione delle proposte di definizione di cui all'articolo 380-*bis* del codice di procedura civile.

L'articolo 8 elenca, al comma 1, i compiti attribuiti all'ufficio per il processo penale presso la corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 26, lettera d), legge 27 settembre 2021, n. 134, di cui riprende la formulazione

L'articolo 9 stabilisce, al comma 1, i compiti dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la procura generale della corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera d), legge 26 novembre 2021, n. 206, la cui formulazione è interamente ripresa nella disciplina delegata. Al comma 2 è specificato che l'ufficio spoglio, analisi e documentazione opera sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, come previsto dall'articolo 1, comma 18, lettera d), n. 2.1), legge 26 novembre 2021, n. 206.

L'articolo 10 elenca, al comma 1, i compiti dell'ufficio per il processo penale presso la procura generale della corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 26, lettera f), legge 27 settembre 2021, n. 134, di cui riprende la formulazione. Il comma 2 precisa che l'ufficio opera sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, come espressamente disposto dalla medesima lettera f) del comma 26 della legge 27 settembre 2021, n. 134.

L'articolo 11, rubricato «*Ulteriori compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione*» attribuisce ai documenti organizzativi degli uffici giudiziari la possibilità di demandare agli uffici per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione ulteriori attività di supporto all'esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le cancellerie e i servizi amministrativi degli uffici giudiziari. La disposizione esplicita che rimane fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, in tema di corrispondenza dei compiti dei componenti dell'ufficio per il processo alla normativa che regola la figura professionale cui appartiene.

Il Capo III contiene le disposizioni specifiche relative all'ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, in attuazione dei principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 1, comma 24, lettere h) e i) della legge 26 novembre 2021, n. 206.

L'articolo 12, rubricato «*Ufficio per il Processo presso le sezioni distrettuali e le sezioni circondariali*» prevede, al comma 1, che gli uffici per il processo costituiti presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono regolati dalle disposizioni di cui al medesimo capo III e da quelle di cui al capi I e II, in quanto compatibili e, al comma 2, che gli

uffici per il processo sono costituiti dal personale di cui all'articolo 4 e dai giudici onorari esperti di cui all'articolo 6, regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.

L'articolo 13, rubricato «*Costituzione dell'ufficio per il processo*» dispone, al comma 1, che nel costituire l'ufficio per il processo a norma dell'articolo 3, il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie attribuisce ai presidenti delle sezioni circondariali o, in mancanza, ai magistrati titolari di incarico di collaborazione, compiti di coordinamento e di controllo delle articolazioni dell'ufficio per il processo nelle relative sezioni circondariali e, al comma 2, che i componenti dell'ufficio per il processo possono essere autorizzati allo svolgimento di specifiche attività connesse all'esercizio dell'attività giudiziaria, e nei limiti della stessa, fuori dalla sede del tribunale, specificando che l'autorizzazione è concessa dal presidente della sezione o da altro magistrato da questi delegato, nell'ambito delle rispettive competenze.

L'articolo 14 disciplina le funzioni e i compiti dei giudici onorari di pace prevedendo, al comma 1, che i giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo istituito presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie svolgono, presso le sezioni circondariali, le funzioni e i compiti previsti dagli articoli 10, 11, 13 e 14, decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

L'articolo 15 disciplina analiticamente le funzioni e compiti dei giudici onorari esperti.

Il capo IV contiene le disposizioni finali e transitorie e le abrogazioni.

L'articolo 16 contiene le disposizioni finanziarie. Si segnala, in particolare, che il comma 2 disciplina i compiti del CSM e del Ministero della Giustizia con formulazione analoga – ad eccezione della clausola di salvezza relativa al comma 1 – a quella contenuta al comma 2 dell'articolo 16-*octies,* decreto legge 18 ottobre 2021, n. 179, del quale è prevista l'abrogazione, al fine di preservarne il contenuto precettivo.

L'articolo 17 prevede che i giudici onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi per i minorenni e per le famiglie nella sezione distrettuale, sono assegnati all'ufficio per il processo, oltre che nella sua articolazione distrettuale in relazione alle sue competenze, anche nelle articolazioni circondariali, per lo svolgimento delle loro funzioni.

L'articolo 18 reca le modifiche e le abrogazioni. È prevista, al comma 1, lettera a), l'introduzione dell'articolo 58-*bis* del codice di procedura civile, rubricato «*Ufficio per il processo*», che prevede che l'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la corte di cassazione e

l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la procura generale della corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale e, alla lettera b), la conseguente sostituzione della rubrica del capo II del titolo I del libro I del codice. Il comma 2 apporta modificazioni al codice di procedura penale, inserendo le parole "e collaboratori" all'articolo 124, comma 1 del codice di procedura penale, al fine d'includere, tra i soggetti tenuti all'osservanza delle norme processuali, anche i componenti dell'ufficio per il processo penale, ricompresi nella nozione sintetica di "collaboratori del giudice" e introducendo il comma 1-*bis* dell'articolo 126, al fine di prevedere che il giudice è supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge. Si introducono in tal modo, nei codici di rito, richiami agli uffici regolamentati dallo schema di decreto legislativo, al fine di sottolinearne la funzione nel supporto all'attività giudiziaria. Il comma 3 reca modifiche all'articolo 9, comma 2, decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sostituendo il richiamo all'abrogato articolo 16-*octies*, decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 con quello al presente decreto legislativo. Da ultimo, il comma 4 abroga l'articolo 16-*octies*, decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, divenuto superfluo alla luce della completa regolamentazione dell'ufficio per il processo nello schema di decreto legislativo.
L'articolo 19 disciplina l'entrata in vigore del decreto legislativo, specificando che le disposizioni di cui al capo III, in tema di ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, acquistano efficacia dal 1° gennaio 2025.

§.6 Il decreto legislativo n. 151/2022, attuativo della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134.

Il decreto legislativo n. 151, contenente le «*Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134*», è stato approvato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 243, Supplemento ordinario n. 38 del 17 ottobre 2022, senza che siano state apportate significative modifiche rispetto alla versione originaria dello schema.

Il provvedimento è entrato in vigore il 1° novembre 2022. Secondo quanto disposto dall'art. 19, le disposizioni di cui al capo III, relative all'ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, si applicano, però, solo a partire dal 1° gennaio 2025.

Il decreto legislativo n. 151/2022 si occupa, come già ricordato, dell'organizzazione e dei cómpiti affidati all'ufficio per il processo e all'ufficio spoglio all'interno della giustizia ordinaria nelle sue articolazioni, ossia in sede di merito (tribunali e corti d'appello) e di legittimità (corte di cassazione).

Nell'ottica di una necessaria razionalizzazione delle fonti in materia, il legislatore ha, innanzitutto, optato per l'espressa abrogazione dell'art. 16-*octies*, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (art. 18, comma 4 decreto legislativo n. 151/2022), cercando, quindi, di dettare una disciplina unitaria ed esaustiva della struttura organizzativa in esame.

Il decreto legislativo non interviene, invece, sull'operatività dell'ufficio del processo nell'ambito della giustizia amministrativa: tale ufficio rimane, quindi, disciplinato dall'art. 8, comma 1, decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, e dai regolamenti interni emanati dalla presidenza del consiglio di Stato[14].

Come già anticipato, una prima novità attiene alla formale estensione dell'ufficio per il processo alla totalità degli uffici, sia di merito che di legittimità.

L'articolo 1, decreto legislativo n. 151/2022, rubricato «*Ufficio per il processo e ufficio spoglio, analisi e documentazione*», al comma 1 stabilisce, infatti, che uno o più uffici per il processo vengano costituiti presso tutti i tribunali ordinari civili e penali e le corti di appello, nonché nei tribunali di sorveglianza (per i quali si prevede l'applicazione delle disposizioni previste per l'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari, in quanto compatibili) chiarendo, così, con riferimento a questi ultimi, i dubbi interpretativi sorti nel silenzio della disciplina previgente. Come si legge nella relazione illustrativa, non vi è dubbio che l'istituzione dell'ufficio per il processo sia perfettamente in linea con gli obiettivi perseguiti dalla riforma, posto che sarebbe incongruo assicurare l'efficienza del solo processo penale di cognizione, generando il paradosso di una condanna che arriva in tempi ragionevoli ma non viene poi eseguita oppure lo è a distanza di anni.

Il comma 2 si occupa della corte di cassazione, prevedendo l'istituzione di una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile presso la corte di cassazione" e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la corte di cassazione".

[14] L'unico riferimento all'ambito della giustizia amministrativa è contenuto nell'art. 15, comma 3 – che verrà di seguito analizzato – dove viene stabilito che nei procedimenti amministrativi ai giudici onorari esperti possono essere delegate «funzioni di raccordo con i servizi territoriali e di coordinamento con il servizio ministeriale nell'ambito del connesso procedimento penale».

Il comma 3 introduce, in maniera innovativa, l'ufficio per il processo all'interno della procura generale della corte di cassazione. In questa sede la scelta del legislatore è stata duplice: è stato, infatti, previsto un ufficio per il processo per la materia penale, al quale viene affiancato un "ufficio spoglio, analisi e documentazione" per la materia civile.

L'innovativa estensione della struttura agli uffici requirenti di legittimità è stata salutata con favore dal Consiglio superiore della magistratura, che ha sottolineato l'opportunità di prevedere analoghe strutture di supporto anche presso gli uffici requirenti di merito, nell'ottica di provvedere ad una generale trasformazione delle modalità organizzative dell'attività del magistrato (parere del 22 settembre 2022 sullo schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge n. 206/2021 e della legge n. 134/2021, elaborato su richiesta del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'articolo 10, legge 24 marzo 1958, n. 195).

È stata, invece, criticata la scelta di utilizzare una diversa denominazione (ufficio per il processo in sede penale e ufficio spoglio, analisi e documentazione per la materia civile) per uffici aventi la medesima composizione e pressoché le stesse funzioni (salvo i necessari adattamenti derivanti dalla natura civile o penale degli affari che, comunque, non hanno giustificato la medesima distinzione sul piano nominale in sede di merito); scelta che, però, trova fondamento nell'esigenza di mantenere l'assetto organizzativo già attuato nell'ambito della procura generale con provvedimenti interni (nel documento recante "i criteri organizzativi della procura generale della corte di cassazione per il triennio 2020-2022" è, infatti, prevista l'istituzione dell'ufficio per lo spoglio e la selezione preventiva dei ricorsi civili da trattare in udienza camerale).

Il comma 4 prevede la costituzione degli uffici per il processo presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, regolamentati nel successivo capo III.

L'articolo 2, decreto legislativo n. 151/2022 individua la finalità sottesa all'istituzione di queste figure organizzative, stabilendo che «*gli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione sono costituiti al fine di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione*». La norma costituisce la trasposizione di quella dettata, in tema di finalità, dall'art. 16-*octies*, decreto-legge n. 179/2012, allo scopo di conservare inalterato il contenuto precettivo di tale articolo, che, come già rilevato, viene abrogato dallo schema di decreto legislativo per evitare duplicazioni di discipline.

L'articolo 3, decreto legislativo n. 151/2022 detta le norme in materia di costituzione, direzione e coordinamento degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, prevedendo al comma 1 che, nella predisposizione del progetto organizzativo (da effettuarsi nel rispetto delle circolari del Consiglio superiore della magistratura), il capo dell'ufficio, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità, definisce le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente, individua il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo (analogamente, relativamente al concerto del dirigente amministrativo, a quanto precedentemente previsto dall'articolo 12, comma 3, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80). Il comma 2 dispone quindi che il capo dell'ufficio, anche avvalendosi dei magistrati da lui individuati, dirige e coordina l'attività degli uffici per il processo e degli uffici spoglio, analisi e documentazione; promuove e verifica la formazione del personale addetto nel rispetto della normativa speciale relativa a ciascun profilo professionale.

L'articolo 4, decreto legislativo n. 151/2022 elenca le figure professionali di cui si compongono gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge, ossia:

- i giudici onorari di pace (articoli 10 e 30, comma 1, lett. a, decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116) oppure i giudici ausiliari (articoli 62 e ss., decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'articolo 32, decreto legislativo n. 116/2017) a seconda che si tratti di uffici operanti presso i tribunali oppure presso le corti d'appello[15];

- i tirocinanti di cui all'articolo 73, decreto-legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013;

[15] I giudici ausiliari potranno rimanere presso gli uffici per il processo presso le corti d'appello fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'articolo 32, decreto legislativo n. 116/2017, in virtù della pronuncia della corte costituzionale n. 41/2021 che ha dichiarato «*l'illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57)*».

- coloro che svolgono la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

- il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie;

- il personale di cui agli articoli 11 e ss., decreto-legge n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

- il personale di cui all'articolo 1, comma 19, legge n. 206/2021, e all'articolo 1, comma 27, legge n. 134/2021;

- ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal presente decreto.

Come si legge nella relazione illustrativa, il legislatore ha specificato il riferimento a coloro che svolgono la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, eliminando l'imprecisa dizione precedentemente contenuta nell'articolo 16-*octies*, decreto-legge n. 179/2012, che faceva generico riferimento ai "laureati".

Viene, inoltre, chiarito con riguardo ai giudici ausiliari contemplati nell'articolo 16-*octies*, decreto-legge n. 179/2012 che l'abrogazione di quest'ultima disposizione non impedisce di includere tali giudici onorari nei componenti dell'ufficio per il processo presso le corti d'appello, anche se tale possibilità è solo temporanea in ragione della pronuncia di incostituzionalità (sentenza n. 41 del 2021) che ne ha concesso l'impiego fino al completamento della riforma della magistratura onoraria, nei tempi stabiliti dall'articolo 32, decreto legislativo n. 116/2017.

La clausola di chiusura – volta a consentire il futuro inserimento nella struttura organizzativa di ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o più delle attività previste dallo schema di decreto legislativo – apre la composizione dell'ufficio per il processo a possibili sviluppi normativi che dovessero intervenire sul punto.

Il contenuto più rilevante del decreto legislativo è costituito dalle disposizioni che si occupano della definizione dei cómpiti affidati alla struttura organizzativa, cercando di risolvere i dubbi interpretativi sviluppatisi nella vigenza del precedente assetto normativo.

A tal proposito, occorre fare riferimento:

- agli articoli 4, commi 2, 3, 4 e 5, 11, 14 e 15 per quanto concerne la suddivisione interna del lavoro e l'individuazione delle relative competenze;

- agli articoli 6-10 per le funzioni attribuite alla struttura organizzativa interamente intesa, con l'elencazione delle mansioni affidate a ciascuna struttura, differenziate in base all'ufficio giudiziario presso il quale risulta costituita.

Sotto il primo profilo, l'articolo 4, comma 2, decreto legislativo n. 151/2022 chiarisce che ciascun componente sarà chiamato ad occuparsi di quei cómpiti che già gli spettano «*secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, e dalla contrattazione collettiva che regolano la figura professionale cui appartiene*».

Ad essa si aggiunge la previsione dell'articolo 11, decreto legislativo n. 151/2022, in base alla quale, fermo quanto previsto dal citato articolo 4, comma 2, i capi dei singoli uffici possono ampliare le mansioni attribuite alle singole figure affidando loro anche «*ulteriori attività di supporto all'esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le cancellerie e i servizi amministrativi degli uffici giudiziari, da individuare nei documenti organizzativi*».

L'articolo 4, comma 3 decreto legislativo n. 151/2022 prevede che «*salvo che il giudice ritenga di non ammetterli, i componenti dell'ufficio per il processo che assistono il magistrato hanno accesso ai fascicoli processali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, e hanno accesso alla camera di consiglio, nei limiti in cui è necessario per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge; possono altresì essere ammessi alle riunioni indette dai presidenti di sezione*»; il comma 4 che «*i tirocinanti e i magistrati onorari componenti dell'ufficio per il processo non possono accedere ai fascicoli, alle udienze e alla camera di consiglio relativi ai procedimenti rispetto ai quali sussistono le ipotesi previste dall'articolo 51, primo comma, n. 1), 2), 3), 4), in quanto applicabile, 5) del codice di procedura civile o dagli articoli 35 e 36, comma 1, lettere a), b), d), e), f), del codice di procedura penale, in materia di obbligo di astensione del giudice*»; il comma 5 che «*i componenti dell'ufficio per il processo sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite nel corso dell'attività prestata presso l'ufficio stesso, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale, analogamente a quanto disposto, per i tirocinanti, dall'articolo 73, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*».

Queste disposizioni risolvono alcuni aspetti precedentemente non regolamentati.

In primo luogo, il legislatore non aveva chiarito se agli addetti all'ufficio per il processo fosse o no consentito l'accesso alla deliberazione della decisione: con l'articolo 4, comma 3 decreto legislativo n. 151/2022 viene concessa tale possibilità a quei componenti dell'ufficio per il

processo «*che assistono il magistrato*», dimostrando in tal modo che la partecipazione alle udienze e alla deliberazione viene concepita come funzionale allo svolgimento dei cómpiti propri della fase di ausilio ai magistrati, come ad esempio la redazione delle bozze di provvedimenti.

Nel silenzio della disciplina – e considerando che per i tirocinanti *ex* articolo 73, decreto-legge n. 69/2013 e per i giudici onorari era stata espressamente prevista la possibilità di partecipare alla camera di consiglio[16] – l'interpretazione più corretta escludeva la possibilità che gli addetti all'ufficio per il processo prendessero parte alla camera di consiglio.

L'articolo 125, comma 4 c.p.p. è, infatti, chiaro nel fissare il principio della segretezza della camera di consiglio là dove stabilisce che «*il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta*».

Ugualmente, per il processo civile l'art. 276 c.p.c. stabilisce che «*la decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione*».

In quest'ottica, l'apertura delle porte della fase decisoria agli addetti all'ufficio per il processo è stata salutata dalla dottrina come «*un cambiamento davvero epocale per il nostro ordinamento, all'interno del quale la "solitudine del giudice" raggiungeva il massimo grado proprio escludendo dalla camera di consiglio qualsiasi soggetto diverso dal giudice, compreso l'ausiliario*» (M. Gialuz, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali*, in *Sistema penale*, 2 novembre 2022).

Da questo punto di vista, è stata segnalata dal Consiglio superiore della magistratura una difficoltà interpretativa della previsione che lascia al giudice la possibilità di escludere gli addetti dalla camera di consiglio, così come alle fasi precedenti di studio dei fascicoli e di partecipazione alle udienze: non si comprende, infatti, se essa coincide oppure si aggiunge alle ipotesi in cui sussiste in capo agli stessi un'ipotesi di incompatibilità che determinerebbe per il giudice un obbligo di astensione (parere del 22 settembre 2022 sullo schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge n. 206/2021 e della legge n. 134/2021, elaborato su richiesta del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'articolo 10, legge n. 195/1958).

In precedenza, nel disciplinare la medesima problematica con riferimento ai tirocinanti (oggi anch'essi rientranti nell'ufficio per il processo), l'articolo 73, decreto-legge n. 69/2013 utilizzava un riferimento generico allo stesso potere eccezionale di esclusione ma non richiamava analogicamente le cause di incompatibilità dei giudici, riferendosi piuttosto ad ipotesi di «*conflitto*

[16] Per i giudici onorari operanti all'interno dell'ufficio per il processo, v. articolo 10, comma 10 decreto legislativo n. 116/2017.

di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i […] procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio».

Parallelamente, l'articolo 11, comma 2-*bis*, decreto-legge n. 80/2021 stabiliva che l'assunzione della qualifica di addetto all'ufficio del processo configura «*causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica*», nonché che l'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti, costituendo la mancata comunicazione causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo.

In proposito, per evitare di lasciare al singolo magistrato un eccessivo potere discrezionale, il Consiglio superiore della magistratura ritiene che tali criteri di esclusione vadano precisati dai documenti organizzativi elaborati dal capo dell'ufficio.

Il riferimento – contenuto nel comma 4 dell'articolo 4, decreto legislativo n. 151/2022 – ai soli tirocinanti e magistrati onorari come destinatari del potere di esclusione, anziché a tutti i componenti dell'ufficio per il processo al quale si riferisce il comma successivo (con riguardo agli obblighi di riservatezza), potrebbe essere interpretato come frutto di una svista del legislatore che avrebbe inteso riferirsi all'intero ufficio anche nel primo comma.

In una diversa ottica, la selezione delle figure all'interno del primo comma potrebbe, invece, essere ricondotta alla volontà del legislatore di riferirsi esclusivamente a quelle che, all'interno della struttura dell'ufficio per il processo, assistono il giudice in attività giurisdizionali e, quindi, possono trarre un'utilità ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni dalla partecipazione alle suddette fasi. In questo senso, quindi, si potrebbe fare riferimento «*ai componenti dell'ufficio per il processo che assistono il magistrato*», in maniera analoga all'articolo 4, comma 3.

L'articolo 4, comma 4, decreto legislativo n. 151/2022 è, quindi, volto ad assicurare l'imparzialità dell'attività giurisdizionale, estendendo di fatto molte previsioni che determinano i casi d'incompatibilità del giudice all'esercizio della funzione giurisdizionale.

Nell'ambito del processo penale i fatti che determinano il venir meno dell'imparzialità del giudice possono discendere dal precedente svolgimento di determinate funzioni o attività che abbiamo portato il giudice ad affermare la propria convinzione in ordine alla responsabilità dell'imputato oppure dall'esistenza di particolari legami fra il giudice e una delle parti in causa, che si ritiene possano incidere sulla serena formazione del suo convincimento.

Le ipotesi di incompatibilità rientranti nella prima categoria sono indicate dall'articolo 34 c.p.p. mentre quelle di cui alla seconda dagli articoli 35 e 36 c.p.p.: in entrambi i casi il giudice è tenuto a spogliarsi del procedimento formulando dichiarazione di astensione. In mancanza, potrà essere ricusato dalle parti.

Nei confronti degli addetti all'ufficio per il processo non opera l'articolo 34 c.p.p., ma solo l'ipotesi indicata dall'articolo 35 c.p.p. e alcune di quelle individuate dall'articolo 36 c.p.p.
L'articolo 35 c.p.p. stabilisce un'incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio ed esclude che, nello stesso procedimento, possano esercitare funzioni giurisdizionali giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado.
Con riferimento, invece, agli obblighi di astensione, vengono richiamate esclusivamente le lettere a), b), d), e) ed f) dell'articolo36 c.p.p., ossia i casi in cui:
a) il soggetto abbia un interesse nel procedimento o alcuna delle parti private o un difensore sia debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
b) il soggetto sia tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti sia prossimo congiunto di lui o del coniuge;
d) vi sia un'inimicizia grave fra il soggetto o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;
e) alcuno dei prossimi congiunti del soggetto o del coniuge sia offeso o danneggiato dal reato o parte privata;
f) un prossimo congiunto del soggetto o del coniuge svolga o abbia svolto funzioni di pubblico ministero.
Viene, in particolare, esclusa la lett. c) che si riferisce ai casi in cui il giudice risulti aver dato consigli o manifestato il suo parere fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie.
È stata, altresì, esclusa l'ipotesi generale di cui alla lett. h), riguardante la sussistenza di «*altre gravi ragioni di convenienza*».
Con riguardo al settore civile, si prevede che i tirocinanti e i magistrati onorari non possono partecipare quando ricorrono le ipotesi di cui all'articolo 51, comma 1, n. 1), 2), 3) e 4 in quanto applicabile, 5) del c.p.c. Tali ipotesi prevedono un obbligo di astensione nei casi in cui il soggetto:
1) abbia un interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) sia egli stesso o la moglie parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) abbia egli stesso o la moglie una causa pendente o una grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) abbia dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o abbia deposto in essa come testimone, oppure ne abbia conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi abbia prestato assistenza come consulente tecnico;
5) sia tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti, o sia amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato di una società o stabilimento avente interesse nella causa.
Come in sede penale, non viene, invece, richiamato il comma 2 che fa riferimento a ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza.
Quanto alle funzioni affidate a tale struttura organizzativa, il legislatore ha predisposto un elenco di cómpiti (articoli 5-10, decreto legislativo n. 151/2022), che sono in parte diversi tra i giudici di merito e quelli di legittimità e che possiamo suddividere in tre macro-aree d'intervento.

La prima è volta ad alleggerire l'attività dei singoli magistrati con riguardo alle incombenze relative alla gestione dei procedimenti.

In particolare, i componenti dell'ufficio per il processo civile in sede di merito realizzano le attività preparatorie e di supporto ai cómpiti del magistrato, tra le quali vengono espressamente citate quelle di «*studio del fascicolo, compilazione di schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle camere di consiglio, selezione dei presupposti di mediabilità della lite, ricerche di giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti, assistenza alla verbalizzazione*»; nonché quelle relative alle verifiche preliminari previste dall'articolo 171-*bis* c.p.c., nonché all'individuazione dei procedimenti contemplati dall'art. 348-*bis* c.p.c.

Nell'ambito penale il riferimento ai cómpiti assegnati in sede di merito vengono descritti in maniera più ampia: viene previsto che coadiuvino uno o più magistrati compiendo sotto la loro supervisione «*tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle bozze dei provvedimenti*» (art. 6, lett. a).

Su questo punto, il decreto legislativo n. 151/2022 innova rispetto alla precedente versione, ampliando l'attività di redazione delegabile agli addetti all'ufficio: si fa, infatti, genericamente riferimento alla predisposizione di bozze di qualsiasi tipo di provvedimento e non più

esclusivamente ai provvedimenti ritenuti semplici, come faceva l'allegato 2, n. 1, decreto-legge n. 80/2021.

Nella relazione illustrativa viene spiegato che, nel fare riferimento alla predisposizione di "bozze di provvedimenti", si è preferito utilizzare il termine "bozze" con riferimento all'oggetto dell'attività dei componenti dell'ufficio per il processo, per sottolinearne la differenza rispetto alle minute dei provvedimenti, predisposte dal magistrato.

Con particolare riguardo all'ufficio che opera presso le corti di appello viene, altresì, specificato che ad esso sarà prioritariamente affidato il cómpito di effettuare uno spoglio mirato dei fascicoli al fine di individuare la prossima scadenza dei termini e la maturazione dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

In sede di legittimità merita di essere rilevato che viene escluso il riferimento alla predisposizione delle bozze dei provvedimenti, escludendo, quindi, il coinvolgimento degli addetti all'ufficio per il processo da tale attività e vengono delineati con maggior precisione le incombenze affidate all'ufficio per il processo. In particolare, con riguardo alle funzioni di supporto nella gestione dei procedimenti si fa riferimento: i) alla compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici; ii) allo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione.

La seconda relativa alle incombenze organizzative rispetto alle quali viene richiesto ai componenti dell'ufficio di «*prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data più risalente e della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni*», nonché di fornire supporto per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati ad incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione.

Allo stesso modo, per quanto riguarda gli uffici che operano in sede di legittimità nell'ambito penale, viene richiesto specifico ausilio «*ai fini della formazione del ruolo delle udienze dell'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale*», nonché «*assistenza nella fase preliminare dello spoglio dei ricorsi, anche attraverso l'individuazione di tematiche seriali, la selezione dei procedimenti che presentano requisiti di urgenza, anche in considerazione dell'improcedibilità per superamento dei termini di cui all'articolo 344*-bis *del codice di procedura penale, la verifica della compiuta indicazione dei dati di cui all'articolo 165*-bis *delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo*

28 luglio 1989, n. 271, e la verifica della documentazione inviata dal tribunale del riesame nel caso di ricorso immediato per cassazione», nonché «*ausilio ai fini della formazione del ruolo delle udienze dell'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale*»; in sede civile, invece, si richiede supporto al presidente della corte di cassazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 363-*bis*, comma 3 c.p.c. e nella formulazione delle proposte di definizione di cui all'articolo 380-*bis* c.p.c

La terza riguarda l'incremento dell'efficienza, in relazione alla quale viene richiesto agli addetti che operano in sede di merito di riorganizzare le decisioni adottate dai singoli uffici, individuando quelle aventi un rilevante grado di serialità e formando una banca dati che possa poi agevolare le successive ricerche (articoli 5, lett. d e 6, lett. c) e di fornire supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici (articolo 5, lett. e) e, per il penale, nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica (articolo 6, lett. d).
In sede di legittimità viene, invece, richiesto – più genericamente – supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici.
A queste attività si aggiunge, poi, solo per gli addetti che operano presso corte di cassazione un'attività più propriamente di ricerca, relativa alla "raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Quanto al supporto alla funzione giudiziaria, è stato rilevato che l'indicazione all'interno del decreto di specifici ambiti di intervento è legata all'individuazione di snodi processuali particolarmente problematici dal punto di vista della speditezza che richiedono, perciò, uno specifico coinvolgimento di risorse.

Per il settore civile sono state specificatamente individuate attività processuali preliminari di rilievo, quali quelle previste dall'articolo 171-*bis* c.p.c. per il giudizio di primo grado e l'articolo 348-*bis* c.p.c. per il giudizio d'appello.

Con l'obiettivo di realizzare il riassetto formale e sostanziale del processo civile, il recente decreto legislativo n. 149/2022 è, infatti, intervenuto sulla fase introduttiva del giudizio delineata dall'articolo 171-*bis* c.p.c., disciplinando le verifiche preliminari che il giudice è chiamato a fare prima della prima udienza così da consentirgli di valutare al meglio quale direzione imprimere al processo (ad esempio dovrà valutare le ipotesi di litisconsorte necessario pretermesso; chiamata del terzo; nullità dell'atto di citazione e della comparsa di risposta; contumacia; difetto di rappresentanza, assistenza, autorizzazione e, più in generale, tutte le questioni rilevabili d'ufficio

di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda).

Sempre nell'ottica di una gestione più efficiente, nel giudizio di appello, l'articolo 348-*bis* c.p.c. (introdotto dalla legge n. 134/2012) richiede al giudice di compiere una verifica preliminare della inammissibilità dell'appello per ragionevole probabilità di non essere accolto in prima udienza (c.d. udienza filtro).

Per il settore penale, l'unica fase prescelta dal legislatore a tal fine è quella del vaglio dei procedimenti in appello, volto a verificare l'operatività della nuova causa di improcedibilità di cui all'articolo 344-*bis* c.p.p., che sembra, dunque, creare un'attribuzione *ex lege* di natura obbligatoria, sottratta alla discrezionalità del singolo dirigente. Nel già menzionato parere redatto dal Consiglio superiore della magistratura con riguardo allo schema di decreto qui in esame veniva, invero, suggerito al legislatore d'individuare specificamente altre fasi processuali nelle quali concentrare l'intervento dell'ufficio per il processo – come ad esempio quella dell'udienza predibattimentale recentemente introdotta con riguardo alle ipotesi di citazione diretta a giudizio – e che, stante l'attuale scelta del legislatore, potranno essere recuperate dai documenti organizzativi degli uffici giudiziari .

Il capo III del decreto legislativo n. 151/2022 contiene le disposizioni specifiche relative all'ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, in attuazione dei principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 1, comma 24, lettere h) e i) legge n. 206/2021.

L'articolo 12 decreto legislativo n. 151/2022, rubricato «*Ufficio per il Processo presso le sezioni distrettuali e le sezioni circondariali*», prevede, al comma 1, che gli uffici per il processo costituiti presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono regolati dalle disposizioni di cui al medesimo capo III e da quelle di cui al capi I e II, in quanto compatibili e, al comma 2, che gli uffici per il processo sono costituiti dal personale di cui all'articolo 4 e dai giudici onorari esperti di cui all'articolo 6, regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.

L'articolo 13 decreto legislativo n. 151/2022, rubricato «*Costituzione dell'ufficio per il processo*», dispone, al comma 1, che nel costituire l'ufficio per il processo a norma dell'articolo 3, il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie attribuisce ai presidenti

delle sezioni circondariali o, in mancanza, ai magistrati titolari di incarico di collaborazione, cómpiti di coordinamento e di controllo delle articolazioni dell'ufficio per il processo nelle relative sezioni circondariali e, al comma 2, che i componenti dell'ufficio per il processo possono essere autorizzati allo svolgimento di specifiche attività connesse all'esercizio dell'attività giudiziaria, e nei limiti della stessa, fuori dalla sede del tribunale, specificando che l'autorizzazione è concessa dal presidente della sezione o da altro magistrato da questi delegato, nell'ambito delle rispettive competenze.

Quanto alle mansioni già regolamentate dalla normativa primaria citate dall'articolo 4, l'articolo 14, decreto legislativo n. 151/2022 richiama la disciplina del decreto legislativo n. 116/2017, stabilendo, più precisamente, che «*i giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo istituito presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie svolgono, presso le sezioni circondariali, le funzioni e i compiti previsti dagli articoli 10, 11, 13 e 14, decreto legislativo n. 116/2017 i compiti previsti dagli articoli 10, 11, 13 e 14 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116*».

In particolare, l'art. 10, comma 10, decreto legislativo n. 116/2017 prevede che «*il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnato e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario può assistere alla camera di consiglio*».

I rapporti tra il giudice professionale e onorario sono chiariti più nel dettaglio nei commi 13-15 del medesimo articolo 10 decreto legislativo n. 116/2017, che qui di séguito vengono trascritti: «*13. il giudice onorario di pace svolge le attività delegate attenendosi alle direttive concordate con il giudice professionale titolare del procedimento, anche alla luce dei criteri generali definiti all'esito delle riunioni di cui all'articolo 22. Il Consiglio superiore della magistratura individua le modalità con cui le direttive concordate sono formalmente documentate e trasmesse al capo dell'ufficio*»; «*14. Il giudice onorario di pace, quando ritiene, in considerazione delle specificità del caso concreto, di non poter provvedere in conformità alle direttive ed ai criteri di cui al comma 13, riferisce al giudice professionale, il quale compie le attività già oggetto di delega*»; «*15. Il giudice professionale esercita la vigilanza sull'attività svolta dal giudice onorario e, in presenza di giustificati motivi, dispone la revoca della delega a quest'ultimo conferita e ne dà comunicazione al presidente del tribunale*».

I precedenti comma 11 e 12 dell'articolo 10 decreto legislativo n. 116/2017 sono dedicati al processo civile e specificano le attività che possono essere delegate al giudice onorario, riferendosi a «*compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità, ivi compresa l'assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dagli articoli 186*-bis *e 423, primo comma, del codice di procedura civile, nonché i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive*». Viene, invece, espressamente esclusa la possibilità di delegare la pronuncia di provvedimenti definitori, fatta eccezione: a) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare; b) per i provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria; c) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi; d) per i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore; e) per i provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000; f) per i provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000.

L'articolo 13 decreto legislativo n. 116/2017 si riferisce, invece, ai casi in cui è possibile la destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace in sostituzione dei giudici professionali e che riguardano le ipotesi di assenza o impedimento diverse da quelle inerenti al complessivo carico di lavoro ovvero alle vacanze nell'organico; l'articolo 14 decreto legislativo n. 116/2017 si occupa, invece, delle supplenze e applicazioni presso gli uffici del giudice di pace.

L'articolo 14 decreto legislativo n. 151/2022 non richiama l'articolo 12 decreto legislativo n. 116/2017, che riguarda la destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali.

L'articolo 15, decreto legislativo n. 151/2022 disciplina analiticamente le funzioni e cómpiti dei giudici onorari esperti, stabilendo che, oltre a svolgere le funzioni di componente del collegio della sezione distrettuale nei casi consentiti, ad essi possono essere delegate «*funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio del giudice togato all'ascolto del minore, di sostegno ai minorenni e alle parti, nonché di raccordo con gli ausiliari del giudice, con attribuzione di specifici compiti puntualmente indicati dal magistrato assegnatario del procedimento*» (comma 1); essi, «*nell'ambito delle sezioni*

circondariali», previa delega del magistrato assegnatario del procedimento, «interloquiscono *con le parti processuali, con gli ausiliari del giudice e con i servizi territoriali e coadiuvano i curatori speciali nell'esercizio dei poteri di rappresentanza sostanziale; garantiscono il raccordo con i servizi sociosanitari, anche al fine di assicurare la tempestività dell'intervento giudiziario e la ragionevole durata del processo, nonché la completezza delle informazioni fornite e il corretto espletamento degli incarichi conferiti; svolgono le attività di supporto dei servizi territoriali nell'esecuzione dei provvedimenti. Possono inoltre essere delegati dal presidente o dal coordinatore della sezione, previo raccordo con gli enti territoriali e con gli enti del terzo settore, alla tenuta di un archivio relativo ai soggetti disponibili all'affidamento familiare, provvedendo anche alla raccolta di informazioni sui medesimi e alla loro audizione*» (comma 2); «*nell'ambito delle sezioni distrettuali, nei settori dei minori stranieri non accompagnati e dei procedimenti relativi all'immigrazione, i giudici onorari esperti collaborano alla verifica dell'accoglienza e della progettualità relativa ai minori, raccordandosi con i tutori, con i referenti dei servizi territoriali e con i responsabili delle comunità, e curano l'ascolto dei minori, assistiti dal mediatore culturale; verificano l'andamento delle tutele, con riferimento all'equa distribuzione degli incarichi ai tutori, alla corretta tenuta dell'elenco di cui all'articolo 11, legge 7 aprile 2017, n. 47, al tempestivo invio delle relazioni trimestrali; svolgono, anche sulla base di protocolli stipulati dal tribunale con le istituzioni del settore, compiti di monitoraggio e di censimento dei fascicoli. Nei procedimenti amministrativi possono essere loro delegate funzioni di raccordo con i servizi territoriali e di coordinamento con il servizio ministeriale nell'ambito del connesso procedimento penale. Con riferimento al settore delle adozioni, ai giudici onorari esperti possono essere delegate attività di ascolto e di informazione delle coppie istanti, in raccordo con i servizi sociali territoriali deputati alle indagini psico-sociali; possono altresì essere loro delegate attività di formazione delle coppie aspiranti all'adozione, in coordinamento con i servizi territoriali*» (comma 3); «*nella materia penale, ai giudici onorari esperti possono essere delegate attività di verifica dei percorsi di messa alla prova e di giustizia riparativa e attività di raccordo con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia nonché, nel settore dell'esecuzione penale, su delega del magistrato di sorveglianza e in coordinamento con l'ufficio di servizio sociale per i minorenni e con i servizi socio sanitari territoriali, attività di verifica degli interventi rieducativi in corso*» (comma 4).

Il capo IV, decreto legislativo n. 151/2022 contiene le disposizioni finali e transitorie e le abrogazioni.

L'articolo 16, decreto legislativo n. 151/2022 contiene le disposizioni finanziarie, autorizzando il Ministro dell'Economia ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), viene autorizzata la spesa di euro 70.149.960 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede, quanto ad euro 46.766.640 mediante

corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale di cui all'articolo 1, comma 27, legge n. 134/2021 e quanto ad euro 23.383.320 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 41, legge n. 206/2021: la previsione dell'autorizzazione di spesa attraverso la corrispondente riduzione degli importi contenuti nei Fondi citati esclude infatti che si configurino maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.

Il comma 3 disciplina i cómpiti del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero della Giustizia con formulazione analoga – ad eccezione della clausola di salvezza relativa al comma 1 – a quella contenuta al comma 2 dell'articolo 16-*octies,* decreto-legge n. 179/2012, del quale è prevista l'abrogazione, al fine di preservarne il contenuto precettivo, stabilendo che tali organi sono tenuti a dare attuazione alle disposizioni del decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 17, decreto legislativo n. 151/2022 prevede una disposizione transitoria con la quale si stabilisce che i giudici onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi per i minorenni e per le famiglie nella sezione distrettuale, sono assegnati all'ufficio per il processo, oltre che nella sua articolazione distrettuale in relazione alle sue competenze, anche nelle articolazioni circondariali, per lo svolgimento delle loro funzioni.

L'articolo 18, decreto legislativo n. 151/2022 reca le modifiche e le abrogazioni.

Il comma 1, lettera a) introduce l'articolo 58-*bis* c.p.c., rubricato «*Ufficio per il processo*», che prevede che l'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la corte di cassazione nonché l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la procura generale della corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale; la lettera b) sostituisce la rubrica del capo II del titolo I del libro I del codice.

Il comma 2 modifica il codice di procedura penale, inserendo le parole «*e collaboratori*» all'articolo 124, comma 1 c.p.p., al fine d'includere, tra i soggetti tenuti all'osservanza delle norme processuali, anche i componenti dell'ufficio per il processo penale, ricompresi nella nozione

sintetica di «*collaboratori del giudice*» e introducendo il comma 1-*bis* dell'articolo 126 c.p.p., al fine di prevedere che il giudice è supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti degl'incarichi a quest'ultimo attribuiti dalla legge.

Si introducono in tal modo, nei codici di rito, richiami agli uffici per il processo, al fine di sottolinearne la funzione nel supporto all'attività giudiziaria.

Il comma 3 reca modifiche all'articolo 9, comma 2, decreto legislativo n. 116/2017, sostituendo il rinvio all'abrogato articolo 16-*octies*, decreto-legge n. 179/2012 con quello al decreto legislativo n. 151/2022.

Da ultimo, il comma 4 abroga l'articolo 16-*octies*, decreto-legge n. 179/2012, divenuto superfluo alla luce della completa regolamentazione dell'ufficio per il processo effettuata dal decreto legislativo n. 151/2022.